

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO - DEL DOTT. DAVIDE MAZZEO, ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI FISICA MEDICA DELL'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Viterbo, di seguito indicata come "Soggetto Ospitante" – Partita IVA 01455570562, Sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante, Direttore Generale Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione n°26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

E

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (C.F.: 80007010376), con sede legale in via Zamboni n. 33, 40126 Bologna, rappresentata nella persona del Prof. Gaetano La Manna, nato [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) (d'ora in poi denominata Università), il quale interviene nel presente atto in forza di quanto stabilito nel Regolamento Generale d'Ateneo per lo svolgimento dei Tirocini, emanato con D.R. n.1655/2014 del 12/11/2014 e pubblicato nel B.U. n.218 del 17/11/2014

VISTI

- gli artt. 27 e 92 del DPR 382/80, ai sensi dei quali le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale n.115 del 29 marzo 2006 di definizione, sulla base delle indicazioni dell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, dei presupposti e delle condizioni per l’istituzione delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, degli standard generali e specifici che devono essere posseduti dalle strutture e dei requisiti generali e specifici di idoneità delle strutture della rete formativa di ciascuna Scuola di Specializzazione di area sanitaria;
- il decreto Interministeriale n. 68/2015 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute di riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria (suddivise in area medica, area chirurgica e area dei servizi clinici);
- il decreto interministeriale Università/Salute n.716 del 16/09/2016 “Riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai *non medici*”, in particolare l’art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I. n. 402/2017, Allegato 1, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza dello specializzando in formazione, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;
- la normativa sopra citata si applica per analogia ai non medici in formazione specialistica

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Impegni delle Parti

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Fisica Medica – Il dott. Davide Mazzeo, specializzando iscritto al secondo anno presso la Scuola di specializzazione in Fisica Medica dell'Università di Bologna (d'ora in poi denominato "tirocinante").

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della U.O.S.D. Fisica Sanitaria sotto la Supervisione della Dott.ssa Silvia Trevisone

L'Università individua in sede di programmazione, attraverso il Consiglio della Scuola, gli obiettivi formativi che il tirocinante dovrà raggiungere attraverso le attività professionalizzanti descritte nel progetto formativo individuale.

Le Parti individuano come responsabili della verifica della corretta applicazione

della presente convenzione la Direttrice della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata.

Art. 3 - Durata tirocinio

L'attività di tirocinio in formazione specialistica disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà nel periodo indicato nel progetto formativo individuale del tirocinante e che la durata deve essere concordata con il Direttore della struttura interessata e comunicata agli uffici di competenza del soggetto ospitante (U.O.C. Affari Generali, U.O.C. Programmazione, Acquisizione e Gestione delle Risorse Umane).

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 - Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio in formazione specialistica non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività del tirocinante è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 5 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del Soggetto Ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. Copia degli orari vistati dal tutore dovranno essere altresì trasmessi a cura del Dott. Davide Mazzeo

alla segreteria della Scuola di Specializzazione di appartenenza.

Art. 6 - Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 7 - Tutela assicurativa

Lo Specializzando si fa carico dei costi relativi alla copertura assicurativa per colpa grave, per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico - pratica svolta

Il soggetto ospitante assicura il Medico ai fini INAIL.

L'invio delle polizze assicurative al Soggetto Ospitante, a cura dello Specializzando opportunamente informato, è propedeutico all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è condizione di risoluzione dell'Accordo.

Art. 8 – Sorveglianza sanitaria e Sicurezza

Il soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria allo Specializzando durante l'attività presso le proprie strutture.

Il Soggetto Ospitante si impegna affinché agli Specializzandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro del Soggetto ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al d.lgs. 81/2008. Per le

attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle del soggetto ospitante e comunicate allo Specializzando prima dell'inizio delle attività stesse.

Nel caso in cui lo Specializzando venga assegnato ad un'Unità Operativa nella quale gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, il soggetto ospitante dovrà dotarlo di tutte le protezioni previste, nonché effettuare i periodici controlli mediante l'utilizzo di appositi dosimetri.

Qualora l'attività oggetto della presente Convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, dovrà essere sottoscritto un apposito Accordo integrativo (Addendum) firmato dal Direttore del Dipartimento in Scienze Mediche e Chirurgiche, nella qualità di datore di lavoro dello Specializzando e dal Rappresentante Legale dell'Ente Ospitante, nella qualità di soggetto Esercente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 101/2020.

Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dello specializzando, nessun atto è dovuto dal Soggetto Ospitante in relazione al D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.

Lo Specializzando è tenuto al rispetto del Regolamento sulla Sicurezza adottato con Deliberazione DG n.2152 del 31/10/2022 consultabile sul sito aziendale (www.asl.vt.it).

Ai soli fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art.37 co.14 bis del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii.. All'avvio del tirocinio, lo Specializzando dovrà

trasmettere all'ufficio del soggetto ospitante l'attestato relativo alla formazione di cui trattasi. Solo una volta acquisito detto attestato, si potrà avviare il percorso di formazione.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Le parti convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e per l'effetto di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento UE 2016(679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito denominato "Regolamento") del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (di seguito denominato "Codice della privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa nazionale e/o comunitaria applicabile in materia di protezione dei dati personali nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato il "Garante"). Simile rapporto determina l'insorgere per ambedue le Parti di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale esse, nell'esecuzione delle attività sopradescritte garantiscono per sé e per i propri dipendenti collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali che detti dati saranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative sopra citate. In particolare ciascuna Parte si impegnerà a titolo esemplificativo a: a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della Privacy e da ogni altra norma applicabile; b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento nonché alle istanze da qualsiasi autorità legittimata eventualmente collaborando con l'altra Parte nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento dati di competenza di entrambi; c) trattare i dati nel

rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento. Pertanto, anche i tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dalle parti sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività. Per la parte di competenza dell'ASL, la corretta esecuzione degli adempimenti richiamati al precedente capoverso sarà assicurata dal Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con delega (SATD) nella persona del tutor aziendale che provvederà inoltre alla designazione dei tirocinanti quali Soggetti Autorizzati al Trattamento (SAT) mediante la compilazione dell'apposito modulo fornendone evidenza all'Ufficio Privacy e Sicurezza delle Informazioni.

In ragione del rapporto di autonoma titolarità ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale incluse le spese legali che dovessero essere imputate e/o riconosciute per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (per esempio dal Regolamento, dal Codice della Privacy, da Autorità legittimate per legge, dalla presente Convenzione etc. o imputabile a fatto comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili a sé stessi, ai responsabili designati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con essi (quali a titolo esemplificativo dipendenti, collaboratori, consulenti etc.).

I dati personali dei tirocinanti saranno oggetto di trattamento da parte della ASL per finalità legate all'autorizzazione all'accesso degli stessi nelle proprie strutture e per eventuali altre finalità di legge. La disciplina del rapporto di

autonoma titolarità si conviene che venga soddisfatta dalla sottoscrizione del presente documento che adempie ai requisiti di legge. Si allegano le informative dei titolari.

Art. 10 - Obblighi del tirocinante

Lo Specializzando in formazione è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, dei quali viene a conoscenza durante il periodo della attività integrativa, presso il Soggetto ospitante, secondo quanto previsto dalla citata normativa.

Lo Specialista in formazione è tenuto inoltre al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi).

Art. 11– Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il Soggetto Ospitante, nel rispetto dei vigenti regolamenti aziendali, agevola l'accesso alla mensa allo specializzando in formazione alle stesse condizioni dell'utenza esterna, assicura l'accesso alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove si svolge il tirocinio formativo e mette a disposizione dello specializzando in formazione le dotazioni necessarie ad espletare le attività assistenziali (camici, DPI, ecc.).

Art. 12 - Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) con sede legale in Bologna Via Massarenti n.9

Azienda Sanitaria Locale Viterbo con sede legale in Viterbo, Via Enrico Fermi,
15

È fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con PEC l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il Soggetto Ospitante in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 13- Durata

La presente convenzione ha durata pari al periodo di formazione dello specializzando presso il soggetto ospitante.

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione scritta da inviare a cura della parte interessata tramite PEC.

Art. 14 - Spese di bollo

La presente convenzione sarà sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell'art. 15 Legge 241/1990. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni) e sarà assolta dall'Università tramite versamento all'Agenzia delle Entrate in modo virtuale - autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018 rilasciata dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86 n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 15 Firma digitale

Il presente Accordo viene sottoscritto ai sensi dell'art.15 c.2 bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. e dell'art.24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii. e scambiato tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna: scriviunibo@pec.it
- L'Azienda Sanitaria Locale Viterbo: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

Art. 16 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di dell'Università Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

FIRMA PER IL Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC)

Il Direttore del dipartimento

(firmato digitalmente)

FIRMA PER L'Azienda Sanitaria Locale Viterbo

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Simona Di Giovanni